



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 15 Settembre 2025**

## ACCERTAMENTO

**L'atto di indirizzo del MEF sui crediti d'imposta: le indicazioni agli uffici**  
di Gianfranco Antico

## REDDITO IMPRESA E IRAP

**IRES premiale anche con interconnessione successiva al 31 ottobre 2026**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## IVA

**La tassazione ai fini IVA della stabile organizzazione: recente evoluzione giurisprudenziale**  
di Marco Bargagli

## IVA

**Rimborsi IVA estero entro il 30 settembre 2025**  
di Marco Peirolo

## BILANCIO

**La Business Intelligence**  
di Carmelo Baretti

## EDITORIALI

**Gestori della crisi d'impresa: una formazione d'eccellenza con Unimarconi-Euroconference**  
di Milena Montanari



## ACCERTAMENTO

# **L'atto di indirizzo del MEF sui crediti d'imposta: le indicazioni agli uffici**

di Gianfranco Antico

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**LA CIRCOLARE TRIBUTARIA**

**IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%**  
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora

L'atto di indirizzo del Viceministro del MEF Maurizio Leo, pubblicato il 1° luglio 2025 (prot. n. 18), dopo aver ripercorso il dettato normativo di riferimento e individuato alcune regole in ordine ai diversi presupposti per distinguere i crediti di imposta inesistenti da quelli non spettanti (aspetto che rileva, sia sotto il profilo dei termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero dei suddetti crediti, sia sotto il profilo delle sanzioni penali e amministrative applicabili), punta dritto ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, offrendo interessanti spunti di interesse in ordine al valore da attribuire alla certificazione relativa alla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa.

## Premessa

L'atto di indirizzo in tema di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti del Viceministro del MEF Maurizio Leo, pubblicato il 1° luglio 2025 (prot. n. 18), interviene dopo che l'art. 1, D.Lgs. n. 87/2024, ha introdotto nell'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, le lett. g-quater) e g-quinquies), con le quali trovano definizione, rispettivamente, le nozioni di crediti "inesistenti" e "non spettanti" ai fini della configurazione del reato di "indebita compensazione", di cui all'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000.

In questo contributo, dopo aver indicato le regole essenziali, che possono consentire di avere con immediatezza un quadro chiaro, analizziamo le indicazioni diramate dal MEF, soffermandoci sulla valorizzazione del ruolo della certificazione attestante la qualificazione degli investimenti, di cui all'art. 23, comma 2, D.L. n. 73/2022, conv. con modif. nella Legge n. 122/2022, introdotta al fine di prevenire l'insorgere di controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa<sup>[1]</sup>.



### Breve excursus

Il quadro normativo in tema di recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei crediti d'imposta indebitamente compensati dai contribuenti è stato nel corso degli ultimi anni molto frastagliato e per certi versi disorganico, pur se spinto dalla continua ricerca di distinguere con nettezza i crediti inesistenti da quelli non spettanti e normare in maniera compiuta e organica il procedimento di recupero dei crediti.

La distinzione tra inesistenza e non spettanza rileva, in particolare, sia sotto il profilo dei termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero dei suddetti crediti, sia sotto il profilo delle sanzioni penali e amministrative applicabili nei confronti del contribuente che abbia proceduto a una indebita compensazione.

Nonostante l'intervento delle Sezioni Unite civili della Cassazione – sent. n. 34419/2023<sup>[2]</sup> – che ha composto il contrasto che si era venuto a determinare (secondo un primo più risalente e maggioritario orientamento tra le nozioni di “credito inesistente” e “credito non spettante” non vi sarebbe alcuna differenza<sup>[3]</sup>; secondo un secondo orientamento<sup>[4]</sup>, la precedente interpretazione deve essere necessariamente superata anche per effetto della novella operata dal D.Lgs. n. 158/2015, non tanto e non già perché quest'ultima sia direttamente applicabile alla fattispecie, *ratione temporis*, bensì perché nella stessa definizione positiva di “credito inesistente” può rinvenirsi «*la conferma della dignità della distinzione delle due categorie in discorso, già sulla base dell'originario impianto normativo concernente la riscossione dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati*»<sup>[5]</sup>), le criticità esegetiche riscontrate e i diversi indirizzi sviluppatisi in ordine alla predetta distinzione non hanno trovato una loro composizione.

E ciò ha indotto il Legislatore a conferire delega al Governo per rivedere le disposizioni concernenti l'indebita compensazione di crediti inesistenti e non spettanti, sia sul piano definitorio che sul piano del regime sanzionatorio previsto per le 2 distinte fattispecie.

### La Legge delega tradotta nel D.Lgs. n. 87/2024: le nuove definizioni

L'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 87/2024 – dando attuazione all'art. 20, comma 1, lett. a), n. 5), Legge n. 111/2023, che ha delegato il Governo a «*introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti*» – ha formulato una nuova definizione di crediti “inesistenti” e ha introdotto, per la prima volta, una nozione esplicita di crediti “non spettanti”, collocando le nuove definizioni rispettivamente nell'art. 1, lett. g-quater) e g-quinquies), D.Lgs. n. 74/2000.

Le nuove definizioni

Crediti inesistenti

Crediti non spettanti

Si intendono i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i criteri di giuridicità o di legittimità



o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento e i crediti per i quali tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli frutti in misura superiore a quella prevista dalla normativa di riferimento; i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; e i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi, espressamente indicati a pena di decadenza.

Le riportate definizioni, pur trovando collocazione nell'ambito del D.Lgs. n. 74/2000, in tema di reati tributari, giocano anche in tema di sanzioni tributarie amministrative, poiché il novellato art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, richiama e fa proprie le definizioni penali.

## Il regime sanzionatorio

Sotto il profilo sanzionatorio, ai fini penali – art. 10-*quater*, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 74/2000 – rimane sempre per entrambe le fattispecie, la medesima soglia di 50.000 euro, mentre diverge la pena.

### Le sanzioni penali

#### Crediti inesistenti

È punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

#### Crediti non spettanti

È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. La punibilità dell'agente è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Quanto alle sanzioni amministrative per l'indebita compensazione di crediti inesistenti, l'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, distingue 2 fattispecie, il cui discriminio va individuato nella causa genetica dell'inesistenza del credito.

### Le sanzioni amministrative

Per l'utilizzo di crediti per i quali difettano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, si applica la sanzione pari al 70%



dell'importo del credito utilizzato in compensazione.

Nel caso di utilizzo di un credito i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni e artifici, la sanzione è pari al 70% del credito utilizzato in compensazione, aumentata dalla metà al doppio.

L'indebita compensazione di crediti non spettanti è punita con la sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo del credito utilizzato in compensazione; sanzione che si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter, dello stesso art. 13, D.Lgs. n. 471/1997. Si applica, invece, la sanzione fissa di 250 euro per le fattispecie di utilizzo in compensazione dei crediti in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale – sempre che tali adempimenti non siano previsti a pena di decadenza – a condizione che la violazione commessa sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro 1 anno dalla commissione della violazione medesima.

## **L'atto di recupero dei crediti d'imposta**

Ai sensi del nuovo art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973 – titolato “Atti di recupero” –, per il recupero dei crediti sia non spettanti che inesistenti, l’Agenzia delle Entrate applica le seguenti regole, in deroga alle disposizioni vigenti.

### **Atti di recupero**

#### **a) Regole**

Fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 ss., nonché quelli previsti dagli artt. 51 ss., D.P.R. n. 633/1972, e senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, l’ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli artt. 60 e 60-ter, D.P.R. n. 600/1973. La disposizione non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 36/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2002<sup>[6]</sup>, e all’art. 1, comma 2, D.L. n. 282/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2003<sup>[7]</sup>.

#### **b) definizione agevolata delle sanzioni**

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3<sup>[8]</sup>, e 17, comma 2<sup>[9]</sup>, D.Lgs. n. 472/1997 (definizione delle sole sanzioni).

#### **c) termini di notifica**

L’atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all’art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 471/1997, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997,



- d) modalità di pagamento deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del 5° anno e dell'8° anno successivo a quello del relativo utilizzo.
- e) competenza Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine di presentazione del ricorso, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997<sup>[10]</sup>. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme richieste in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 15-bis, D.P.R. n. 602/1973 (cioè, mediante iscrizione a ruolo straordinaria a titolo definitivo).
- f) contenzioso La competenza all'emanazione degli atti emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.
- g) disposizione di chiusura Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/1992.
- In assenza di specifiche disposizioni, le lett. a), b), d), e f), si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a un'articolazione dell'Agenzia delle Entrate individuata con Provvedimento del Direttore.

Ricordiamo che l'art. 21, D.Lgs. n. 81/2025, ha espunto dall'art. 1, D.Lgs. n. 218/1997, le parole «*non dipendente da un precedente accertamento*», allargando il raggio di azione degli atti definibili. Infatti, può essere oggetto di adesione l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti comunque indebitamente compensati.

Si rileva, altresì, che l'art. 7-bis, inserito in sede di conversione in Legge n. 67/2024, del D.L. n. 39/2024, interpreta il comma 1, art. 6-bis, Legge n. 212/2000 (norma con la quale è stato introdotto il contraddittorio preventivo), nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Le opzioni per gli atti di recupero

Pagamento integrale

Istanza di adesione



Ovvero impugnazione  
Modalità di pagamento  
Per intero  
Mancato pagamento

Definizione delle sole sanzioni  
Senza compensazione  
Iscrizione a ruolo a titolo definitivo

### L'atto del MEF

In maniera precisa e puntuale, l'atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025 specifica che l'art. 1, comma 1, lett. g-*quinquies*), D.Lgs. n. 74/2000, individua 3 tipologie di crediti non spettanti, accomunate dalla circostanza che l'attività oggetto dell'agevolazione è stata comunque effettivamente svolta e il relativo credito non può pertanto considerarsi tout court inesistente.

#### Tipologie di crediti non spettanti

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Prima tipologia   | « <i>crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.</i> »  |
| Seconda tipologia | « <i>crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento.</i> » Le « <i>modalità di utilizzo</i> » cui la disposizione fa riferimento possono riguardare sia le tempistiche dell'utilizzo del credito (ad esempio, credito d'imposta fruito in un unico anno anziché con la prevista ripartizione in quote annuali) sia la possibilità o meno di compensazione in funzione del tipo di debito da estinguere (ad esempio, credito d'imposta derivante dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in Legge n. 77/2020, utilizzato da banche o intermediari finanziari in compensazione di debiti previdenziali e assistenziali, in violazione del divieto introdotto dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. n. 39/2024, conv. con modif. in Legge n. 67/2024), sia i casi in cui il credito inserito non è stato utilizzato in compensazione ma è stato fatto oggetto di cessione, sia infine i casi in cui il credito sia fruito oltre i limiti di compensazione di cui agli art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, e 34, Legge n. 388/2000. |
| Terza tipologia   | « <i>crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.</i> » Questa tipologia è quella che più significativamente riguarda i c.d. crediti d'imposta sovvenzionali (ad esempio, i crediti per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica) <sup>[11]</sup> . Questa tipologia di non spettanza si verifica quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d'imposta   |



difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria, dell'agevolazione.

L'atto di indirizzo del MEF, a firma del Viceministro Maurizio Leo, ricorda che per favorire la fruizione dei crediti d'imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa, l'art. 23, comma 2, D.L. n. 73/2022, conv. con modif. nella Legge n. 122/2022, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate, di chiedere, a soggetti abilitati, una certificazione attestante la qualificazione degli investimenti, sia già effettuati sia ancora da effettuare, al precipuo scopo di farne riscontrare la compatibilità con l'ammissibilità al beneficio fiscale previsto per tali impieghi di risorse. La certificazione, in particolare, può essere chiesta, sempre che eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione<sup>[12]</sup>, a riscontro di 3 aspetti.

#### I 3 aspetti

- |   |  |   |
|---|--|---|
| a) qualificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica. | b) qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 146/2013, conv. con modif. dalla Legge n. 9/2014. | c) qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica <sup>[13]</sup> . |
|---|--|---|

Il MEF, dal tenore della lettera della norma primaria, desume che il riferimento alla già avvenuta effettuazione degli investimenti ovvero alla loro successiva effettuazione riguardi altresì i casi di cui alle lettere b) e c), sopra indicate.

Al fine di assicurare ai contribuenti la necessaria certezza operativa e prevenire le inevitabili controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa, il Legislatore ha comunque previsto che, pur rimanendo ferme le ordinarie attività di controllo, la certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui la certificazione venga rilasciata, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Diversamente, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli, sempre che eventuali contestazioni siano state già verbalizzate in sede di PVC<sup>[14]</sup>.

Di conseguenza, lo stesso atto di indirizzo auspica che il contribuente che si munisce della certificazione ne dia comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.



[1] Da ultimo, il TAR Lazio, con la sent. **29 luglio 2025** (n. 15039/2025), ha ritenuto che i criteri previsti dal **Manuale di Frascati non possano essere applicati retroattivamente** al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) relative ai **periodi d'imposta compresi tra il 2015 e il 2019**. Il MIMIT aveva negato la certificazione del credito d'imposta, ritenendo assenti 3 dei 5 requisiti fondamentali previsti nel Manuale di Frascati (novità, sistematicità e riproducibilità dell'innovazione). Mentre, il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla società in applicazione del principio di irretroattività e della gerarchia delle fonti. Per il TAR non è possibile applicare a periodi d'imposta antecedenti nuove fonti regolamentari non vigenti allora e, inoltre, il regime previsto per gli anni 2015–2019 era contenuto nell'art. 3, D.L. n. 145/2013, conv. con modif. in Legge n. 9/2014 e dal D.M. attuativo del 27 maggio 2015 e non richiamava il Manuale di Frascati (fino al 2019 la prassi si riferiva solo al Manuale di Oslo).

[2] In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'Erario si applica il più lungo termine di 8 anni, di cui all'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, conv. in Legge n. 2/2009, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 – allorché ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.

[3] Cass. n. 10112/2017 e Cass. n. 19237/2017; seguite poi da Cass. n. 24093/2020; Cass. n. 354/2021; Cass. n. 31859/2021. Questo orientamento è stato ripreso successivamente con l'ord. Cass. n. 25436/2022.

[4] Cass. n. 34443, 34444 e 34445/2021 e Cass. n. 5243/2023.

[5] In pratica, la distinzione era già sussistente anche prima del 2015.

[6] Crediti d'imposta riconosciuti agli autotrasportatori per gli anni 1992, 1993 e 1994.

[7] Recupero di somme per condanne relative all'indebita fruizione di aiuto di Stato nel settore bancario.

[8] Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle



sanzioni accessorie.

[9] È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione irrogata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

[10] In particolare, nell'atto notificato, viene evidenziato che le somme complessivamente dovute devono essere versate – senza possibilità di compensare – entro il termine di impugnazione, mediante Modello F24, e che in caso di mancato versamento diretto l'ufficio provvede alla riscossione, mediante iscrizione a ruolo straordinaria a titolo definitivo.

[11] E che ha sollevato le maggiori criticità interpretative e applicative.

[12] Cfr. D.P.C.M. 15 settembre 2023 (art. 3).

[13] Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo, comma 203, nonché dai commi 203-*quinquies* e 203-*sexies*, art. 1, Legge n. 160/2019.

[14] L'atto di indirizzo auspica, in questi casi, che il contribuente che si munisce della certificazione ne dia collaborativamente comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[La circolare tributaria](#)".



## REDDITO IMPRESA E IRAP

# IRES premiale anche con interconnessione successiva al 31 ottobre 2026

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

## Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Per fruire dell'IRES premiale con **aliquota del 20% per il periodo d'imposta 2025**, è sufficiente che gli investimenti rilevanti siano **effettuati entro il 31 ottobre 2026, anche se l'interconnessione avviene in un momento successivo**. Tuttavia, quest'ultima, una volta verificata, deve essere mantenuta per più della metà del periodo di osservazione (quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si considera effettuato l'investimento). È quanto emerge dalla lettura combinata degli [artt. 5 e 7 del Decreto MEF](#) e dalla Relazione accompagnatoria. L'IRES premiale, la cui disciplina primaria è contenuta nell'[art. 1, comma da 436 a 444, Legge n. 207/2024](#) (attuata dal citato Decreto), richiede 3 condizioni:

- **accantonamento** (o meglio mancata distribuzione ai soci) di **almeno 80% dell'utile relativo all'esercizio 2024** (requisito da verificare in relazione ai verbali di assemblea depositati nei mesi scorsi);
- **incremento della base occupazionale**;
- effettuazione di **investimenti in misura almeno pari al maggiore dei 3 seguenti parametri: 30% della quota di utile "accantonato" a riserva relativo al 2024, 24% dell'utile dell'esercizio 2023 e 20.000 euro**.

In merito alla “qualità” dei beni oggetto di investimento, le disposizioni normative richiedono che gli investimenti **devono avere ad oggetto beni nuovi “4.0”** (compresi negli [Allegati A e B, Legge n. 232/2016](#)) o “5.0” (di cui all'[art. 38, D.L. n. 19/2024](#)). In relazione a questi ultimi, la Relazione precisa che **non rientrano** tra gli investimenti rilevanti **le spese di formazione del personale** in quanto non rappresentano “beni”.

Ai fini di una corretta gestione del beneficio fiscale, è necessario **tener distinti i seguenti aspetti: momento di effettuazione degli investimenti** e mantenimento dell'interconnessione per un periodo minimo di tempo. Il primo dei due spetti **costituisce una condizione di accesso all'agevolazione**, e secondo l'[art. 5, comma 4, Decreto MEF](#), gli investimenti devono avvenire nella **finestra temporale che va dal 1° gennaio 2025 fino al 31 ottobre 2026**. Per soddisfare tale condizione di “entrata”, è “sufficiente” che in tale arco temporale **i beni siano “consegnati”** secondo quanto previsto dall'[art. 109, TUIR](#), a nulla rilevando che nello stesso momento vi sia



anche **l'interconnessione**, la quale può avvenire **anche successivamente**. Va segnalato che qualora l'interconnessione avvenga **successivamente al 31 ottobre 2026**, il **beneficio della riduzione IRES al 20%** è condizionata dalla successiva **verifica dell'avvenuta interconnessione**.

Per quanto riguarda il **periodo minimo in cui il bene deve restare interconnesso**, lo stesso [\*\*art. 5, Decreto MEF\*\*](#), stabilisce che l'interconnessione deve permanere per un **periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza** di cui al successivo [\*\*art. 7, Decreto MEF\*\*](#). Secondo tale ultima disposizione, l'agevolazione viene meno se i beni oggetto di investimento sono ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa, o destinati a strutture stabili all'estero, **entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento** (31 dicembre 2030 per gli investimenti effettuati nel 2025 e 31 dicembre 2031 per quelli effettuati nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 ottobre 2026). Combinando gli [\*\*artt. 5 e 7 del Decreto MEF\*\*](#), emerge che per le verifica del periodo minimo di mantenimento dell'interconnessione si deve aver riguardo alla **data di effettuazione dell'investimento** e non a quello in cui avviene l'interconnessione. Ad esempio, per un **investimento effettuato in data 1° ottobre 2025 e interconnesso il 1° febbraio 2026**:

- il **periodo di sorveglianza termina in data 31 dicembre 2030**, con una durata (in mesi per semplicità) di 63 mesi;
- il **periodo minimo di mantenimento dell'interconnessione è di più 31,5 mesi** (più della metà del periodo di sorveglianza) decorrenti dalla data in cui è avvenuta l'interconnessione (quindi dal 1° febbraio 2026 fino ad oltre almeno il 15 settembre 2028).

Per completezza, si segnala infine che **per i beni “5.0” è richiesto**, oltre al requisito dell'interconnessione, anche **la verifica del risparmio energetico “minimo”** nel periodo d'imposta successivo a quello in cui entra in funzione il bene **rispetto al periodo d'imposta 2024**.



## IVA

# **La tassazione ai fini IVA della stabile organizzazione: recente evoluzione giurisprudenziale**

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

## IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

La **stabile organizzazione** viene definita, ai fini delle imposte sui redditi, dall'[art. 162, TUIR](#). In particolare, per espressa disposizione normativa, la **stabile organizzazione** comprende:

- a) una **sede di direzione**;
  - b) una **succursale**;
  - c) un **ufficio**;
  - d) un'officina;
  - e) un **laboratorio**;
  - f) una **miniera**, un **giacimento petrolifero** o di **gas naturale**, una **cava** o altro luogo di **estrazione di risorse naturali**, anche in **zone situate al di fuori delle acque territoriali** in cui, in conformità al **diritto internazionale consuetudinario** e alla **legislazione nazionale** relativa all'esplorazione e allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo **sottosuolo** ed alle **risorse naturali**;
- f-bis), una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato** costruita in modo tale da **non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso**.

In **ambito internazionale**, occorre invece fare diretto riferimento **all'art. 5 del modello OCSE** di **convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi**, a mente del quale **la stabile organizzazione materiale è caratterizzata dai seguenti elementi**:

- **presenza di una sede d'affari** (disponibilità di risorse umane e materiali);
- la **sede d'affari** deve essere **fissa** (ossia essere situata in un **determinato territorio** con carattere **di permanenza e stabilità**);
- **esercizio**, tramite la sede fissa di affari, **un'attività d'impresa**.



**Ai fini IVA**, l'art. 9, Direttiva n. 77/388/CEE, prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 282/2011, stabiliva che: «*Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.*».

L'**art. 11, Regolamento (UE) n. 282/2011, del 15 marzo 2011**, ha fornito la definizione di stabile organizzazione ai fini IVA, prevedendo che la stessa «*designa qualsiasi organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione*».

Con particolare riferimento ai profili di tassazione, ai fini IVA, della **stabile organizzazione**, citiamo i recenti **Principi di diritto** espressi dalla **Corte di Cassazione, Sez. V civ.**, nella recente [\*\*sentenza n. 20557/2025\*\*](#) pubblicata in **data 22 luglio 2025**.

Avuto riguardo alla **tassazione ai fini IVA**, la giurisprudenza comunitaria ha elaborato concetti analoghi a quelli espressi in tema di imposte dirette al fine di individuare – per quanto riguarda le operazioni attive IVA – una nozione di stabile organizzazione, che costituisce evoluzione della precedente nozione di “**centro di attività stabilita**” delle prestazioni di servizi di cui all'art. 9, Direttiva n. 77/388/CEE (Cass. [n. 12237/2018](#)) e che mira a evitare conflitti positivi di doppia imposizione e negativi di omesso gettito (CGUE, [7 aprile 2022, Berlin Chemie, C-333/20, punti 31, 41 e 53](#); CGUE [7 maggio 2020, Dong Yang Electronics, C-547/18, punto 25](#); CGUE [Welmary, 6 ottobre 2014, C-605/12, punti 58 e 65](#)), quale deroga al criterio della soggettività passiva in base al concetto della sede dell'attività economica (CGUE, [C-547/18 punto 26](#)).

La stabile organizzazione ai fini IVA presuppone un **grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea**, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi considerate (CGUE, [3 giugno 2021, Titanium, C-931/19, punto 42](#); CGUE, [28 giugno 2007, Planzer Luxembourg, C-73/06, punto 54](#)).

Nello specifico, **ai fini IVA**, occorre verificare sia l'esistenza di un **elemento materiale di carattere organizzativo** (attrezzature e personale), sia la tendenziale fissità dell'organizzazione (“grado sufficiente di permanenza”), sia la **capacità di tale organizzazione di creare ricchezza**, ancorché non ai fini della produzione del reddito (come invece avviene ai fini dell'imposizione diretta, in cui si **richiede lo svolgimento di un'attività economica autonoma rispetto a quella svolta dalla “società madre”**), bensì al fine di fornire al committente cessionario i servizi di cui la **medesima stabile organizzazione assicura la prestazione** (Cass. [n. 35138/2022](#)).

In sintesi, sulla base dell'elaborazione espressa in sede di legittimità, “**è debitore dell'IVA il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest'ultima è fornita a partire da un'organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta**” (CGUE [23 aprile 2015, causa C-111/14, GST-Sarviz AG Germania, punti 25 e 27](#)), in considerazione



dell'ampiezza della nozione di stabile organizzazione contenuta nel citato art. 11, Regolamento (UE) n. 282/2011, purché la **struttura organizzativa “possa essere considerata autonoma”**, nel senso che sopporta il rischio economico inherente alla propria attività” (Cass. [n. 22312/2021](#)).

Possiamo, quindi, concludere che **l'esistenza in Italia di una stabile organizzazione di beni e personale** (“mezzi umani e tecnici” previsti dall’art. 11, Regolamento (UE) n. 282/2011) di un soggetto non residente (che abbia il centro dei propri interessi strategici al di fuori del territorio dello Stato), **idonea a fornire i servizi di cui assicura la prestazione**, radica in Italia la **soggettività di tale organizzazione ai fini impositivi IVA** (*ex multis*, cfr. Cass. [n. 35138/2022](#)).



## IVA

# Rimborsi IVA estero entro il 30 settembre 2025

di Marco Peirolo

Master di specializzazione

## IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

**Il 30 settembre 2025 scadrà il termine per le domande di rimborso dell'IVA relativa all'anno 2024, assolta in Italia dai soggetti non residenti o in altri Stati UE o extra-UE dai soggetti residenti nel territorio dello Stato.**

L'[art. 38-bis.1, D.P.R. n. 633/1972](#), disciplina i rimborsi chiesti dagli operatori italiani per gli acquisti e le importazioni effettuati in altri Stati UE, mentre gli [artt. 38-bis.2](#) e [38-ter](#) sono relativi ai rimborsi chiesti, rispettivamente, dagli operatori di altri Stati UE e di Stati extra-UE **per gli acquisti e le importazioni effettuati in Italia**. Il rimborso a favore dei soggetti extra-UE è ammesso a condizione di reciprocità, attualmente esistente con la Norvegia, Israele, Svizzera e Regno Unito.

Le **condizioni di rimborso** sono essenzialmente identiche e, sul punto, nonostante le disposizioni richiamate prevedano il divieto di rimborso nel caso in cui il richiedente sia stabilito nello Stato di rimborso mediante una **stabile organizzazione**, l'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 33/E/2025](#), mutando il proprio orientamento, ha chiarito che il mero possesso della branch non è, di per sé, sufficiente a escludere la restituzione dell'IVA se non è accertata la **realizzazione effettiva di operazioni imponibili nello Stato di rimborso da parte della stabile organizzazione**.

Tale indicazione è coerente con l'art. 3, lett. a), Direttiva n. 2008/9/CE, e l'art. 1, Direttiva n. 86/560/CEE (c.d. XIII Direttiva CEE), che riconoscono il diritto al rimborso se il richiedente, nello Stato di rimborso, non possiede una **stabile organizzazione dalla quale sono effettuate operazioni commerciali** ed è in linea con la posizione della Corte di Giustizia UE ([sent. 25 ottobre 2012, cause C-318/11 e C-319/11](#) e [sent. 16 luglio 2009, causa C-244/08](#)).

Nessun dubbio, invece, sull'**irrilevanza**, nello Stato di rimborso, della **posizione IVA del soggetto richiedente**, aperta mediante la nomina di un rappresentante fiscale o attraverso l'identificazione diretta, purché sussistano le condizioni di rimborso **in assenza di cause ostative alla sua erogazione**.

In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ([sent. 11 giugno 2020](#),



[causa C-242/19](#) e [sent. 6 febbraio 2014, causa C-323/12](#)) e della Corte di Cassazione ([ord. n. 21684/2020](#)), nonché, da ultimo, anche la prassi amministrativa (risposte [n. 359/E/2021](#) e [n. 248/E/2022](#)). Ai fini del rimborso, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **le fatture d'acquisto**, da un lato, devono essere **intestate alla partita IVA del soggetto non residente** e, dall'altro, **non devono confluire nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale** presentata dalla posizione IVA italiana del soggetto estero.

Riguardo alle **ulteriori condizioni di rimborso**, il richiedente, nel periodo di riferimento della domanda, **non deve avere effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato di rimborso**, fatta eccezione per:

- i **servizi non imponibili di trasporto internazionale** e relativi servizi accessori;
- le **cessioni e le prestazioni il cui debitore d'imposta è il cessionario** o il committente, in applicazione del meccanismo del reverse charge;
- le operazioni effettuate ,ai sensi dell'[74-septies, D.P.R. n. 633/1972](#), cioè con il **regime OSS UE**.

Il rimborso è **precluso** in relazione all'IVA che, in conformità alla legislazione dello Stato di rimborso, sia stata **erroneamente addebitata in fattura** (CGUE, [18 giugno 2009, causa C-566/07](#) e CGUE, [15 marzo 2007, causa C-35/05](#)).

L'erogazione del rimborso presuppone che l'imposta sia **detrattabile nel Paese del richiedente**, fermo restando che le eventuali **limitazioni oggettive al diritto di detrazione**, previste dallo Stato di rimborso, si applicano **anche nei confronti del soggetto richiedente**.

In caso di **pro rata**, che dà luogo a una indetraibilità di tipo soggettivo, il **rimborso può essere chiesto in misura proporzionalmente corrispondente alle operazioni imponibili**, per le quali sia ammessa la detrazione dell'imposta. In tal caso, il richiedente, nell'istanza presentata all'Amministrazione finanziaria del proprio Stato, deve indicare la **percentuale di detrazione provvisoriamente applicata nell'anno in corso**; dopodiché, se il pro rata definitivo è **diverso da quello provvisorio**, comunicato in sede di richiesta di rimborso, il richiedente deve presentare, entro l'anno solare successivo, una **dichiarazione correttiva** che confluisce nella **nuova richiesta di rimborso relativa all'anno in corso** o, nel caso in cui il medesimo non presenta una richiesta di rimborso, deve trasmettere **una dichiarazione separata**, correttiva dell'istanza presentata nell'anno precedente, attraverso il portale elettronico predisposto dal proprio Stato UE.

Riguardo ai rimborsi chiesti da **soggetti stabiliti all'interno della UE** sono previsti **ulteriori specifici presupposti** che devono essere **riscontrati in sede di controllo propedeutico nello Stato membro del richiedente**.

In particolare, le Autorità fiscali dello Stato membro del richiedente **non inoltrano l'istanza** allo Stato membro di rimborso nel **caso in cui sia accertato che il richiedente**, nel periodo di riferimento:



- **non sia stato un soggetto passivo IVA**, non avendo svolto un'attività d'impresa, arte o professione;
- **abbia effettuato esclusivamente operazioni attive esenti o non soggette** che non danno diritto alla detrazione dell'IVA;
- **abbia beneficiato della franchigia fiscale** prevista per le piccole imprese, oppure del regime forfettario per il settore agricolo.



## BILANCIO

### **La Business Intelligence**

di Carmelo Baretti



Seminario di specializzazione

## Business intelligence

Scopri di più

Nel mondo delle **Piccole e Medie Imprese**, la **capacità di leggere i dati** in modo rapido e accurato è un **fattore determinante per il successo**. Non basta più limitarsi a registrare le operazioni contabili o a chiudere il bilancio a fine anno: oggi servono strumenti che consentano di monitorare la performance aziendale con continuità e immediatezza. In questo contesto, la **Business Intelligence** gioca un ruolo centrale, e applicazioni ormai diffuse e di uso comune come **Power Query**, **Power Pivot** e **Power BI** rappresentano soluzioni ideali per trasformare i dati in informazioni strategiche.

#### **Dati contabili come punto di partenza**

Ogni impresa genera quotidianamente una **grande quantità di dati economici e finanziari**. Queste informazioni, se opportunamente raccolte e rielaborate, possono diventare la base per un sistema di **controllo di gestione moderno ed efficace**. Attraverso un processo ETL (Extract, Transform, Load), i dati vengono estratti dai **software gestionali**, trasformati e ripuliti grazie a **Power Query**, per poi essere caricati in modelli analitici pronti per l'elaborazione.

#### **Power Query: l'automazione dei dati**

Uno dei problemi più frequenti per chi si occupa di analisi è la **gestione manuale dei file**: fogli Excel da riordinare, importazioni da più fonti, errori di formattazione. **Power Query** risolve queste difficoltà permettendo di impostare regole automatiche di trasformazione e aggiornamento. Una volta creato il flusso, l'aggiornamento dei dati richiede pochi clic, eliminando attività ripetitive e riducendo al minimo gli errori. In questo modo il tempo può essere dedicato all'analisi e all'interpretazione dei risultati, anziché al riordino delle informazioni.

#### **Power Pivot: il motore del modello**

Dopo la fase di pulizia, i **dati devono essere organizzati per generare conoscenza utile**. **Power Pivot** consente di creare modelli relazionali complessi e di utilizzare formule avanzate (DAX) per calcolare indicatori e KPI. Con questo strumento è possibile, ad esempio, analizzare i



margini per prodotto, cliente o area geografica, calcolare **indici di redditività, liquidità e solidità**, e costruire cruscotti finanziari completi. L'analisi diventa così più precisa, affidabile e orientata alla comprensione delle dinamiche aziendali.

### Power BI: la visualizzazione e la condivisione

La fase successiva è la **comunicazione** dei dati. Anche le analisi più accurate rischiano di non essere comprese se non vengono presentate in modo chiaro. Con **Power BI** è possibile costruire dashboard interattive e report dinamici che rendono immediata la lettura delle informazioni. **Grafici, mappe, filtri e funzioni di drill-down** consentono di passare da una visione d'insieme a un dettaglio specifico, offrendo a manager e imprenditori la possibilità di esplorare i dati in autonomia. Inoltre, grazie alla pubblicazione su cloud, **i report sono accessibili ovunque e si aggiornano automaticamente**.

### Dal dato all'informazione

Questo approccio consente di compiere un salto di qualità: i numeri non restano più confinati in tabelle statiche, ma diventano **informazioni strategiche** in grado di supportare le decisioni. La Business Intelligence permette di rispondere a domande fondamentali: quali prodotti generano i maggiori margini? Quali clienti sono realmente profittevoli? **L'azienda sta mantenendo un equilibrio finanziario sostenibile?** Grazie a queste analisi, anche le piccole e medie imprese possono adottare strumenti di controllo di gestione fino a pochi anni fa accessibili solo a realtà strutturate.

### Velocità e affidabilità delle informazioni

Un altro aspetto decisivo è la **tempestività**. Con processi automatizzati, è possibile aggiornare le analisi con frequenza, senza limitarsi alla verifica annuale del bilancio. Monitorare la performance aziendale diventa un'operazione veloce, ripetibile e basata su dati affidabili. In un contesto competitivo, la possibilità di avere indicatori sempre aggiornati rappresenta un vantaggio competitivo importante: consente di anticipare i problemi, identificare opportunità e adattare le strategie con rapidità.

### Conclusioni

Strumenti come **Power Query, Power Pivot e Power BI** rendono la Business Intelligence accessibile e pratica. Non richiedono software complessi né investimenti elevati, ma sfruttano soluzioni già diffuse e di facile utilizzo, in grado di automatizzare la raccolta dei dati, strutturarli in modelli analitici e presentarli attraverso dashboard intuitive. Il risultato è un sistema di controllo di gestione flessibile, aggiornato e comprensibile, che permette di prendere decisioni consapevoli e orientate alla crescita. In definitiva, la combinazione tra **dati contabili, processi ETL e report interattivi** segna un'evoluzione fondamentale per tutte le imprese che vogliono trasformare i numeri in veri strumenti di governo aziendale.



## EDITORIALI

# Gestori della crisi d'impresa: una formazione d'eccellenza con Unimarconi-Euroconference

di Milena Montanari

The banner features the Unimarconi logo (a globe icon and the text 'Unimarconi LA PRIMA UNIVERSITÀ DIGITALE ITALIANA') and the Euroconference logo ('EC Centro Studi Tributari'). The central text reads 'GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA' and 'Corsi validi per l'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia e per il mantenimento dell'iscrizione'. A blue button on the right says 'Scopri di più'.

La **gestione della crisi d'impresa** rappresenta oggi una delle sfide più delicate per i professionisti. Curatori, liquidatori, commissari giudiziali e attestatori sono chiamati a operare in contesti complessi, nei quali competenze giuridiche, economiche e organizzative devono integrarsi per garantire percorsi di risanamento credibili o, nei casi estremi, procedure di liquidazione ordinate ed efficienti.

Per svolgere questi incarichi non basta l'esperienza: occorre una preparazione **certificata** che risponda ai requisiti di legge e che assicuri l'allineamento agli standard più aggiornati. Da qui l'importanza di percorsi formativi strutturati e riconosciuti.

## La sinergia Unimarconi – Euroconference

In questa prospettiva si inserisce la collaborazione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi ed Euroconference, che hanno unito le proprie competenze per proporre **due percorsi rivolti ai Gestori della crisi**, coniugando solidità accademica ed esperienza nella formazione continua dei professionisti.

La partnership garantisce corsi di elevata qualità, caratterizzati da un approccio pratico e da un corpo docente autorevole, capace di integrare approfondimento teorico e applicazioni concrete. A conclusione del percorso, gli **attestati** rilasciati da Unimarconi certificano la **piena validità ai fini dell'iscrizione e del mantenimento negli elenchi ministeriali**.

## La formazione iniziale e l'aggiornamento biennale

L'offerta formativa prevede due percorsi:



- il **corso abilitante, di 44 ore, necessario per ottenere l'iscrizione** nell'Elenco dei Gestori della crisi d'impresa tenuto dal Ministero della Giustizia;
- il **corso di aggiornamento, di 18 ore**, richiesto dalla normativa per il mantenimento dell'iscrizione.

In entrambi i casi, l'approccio didattico privilegia l'analisi di casi pratici, l'interazione con i docenti e l'approfondimento delle novità normative, così da offrire ai partecipanti strumenti immediatamente spendibili nella professione.

### **Una formazione orientata al futuro**

La forza di questi percorsi sta nella capacità di tradurre i vincoli normativi in opportunità di crescita professionale. Frequentarli significa non solo **adempiere agli obblighi richiesti per legge**, ma anche acquisire competenze spendibili in un settore destinato a rimanere strategico per il tessuto imprenditoriale del Paese.

Per i professionisti – Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro – si tratta di un'occasione per ampliare la propria sfera di attività e candidarsi a incarichi di grande responsabilità, che richiedono rigore tecnico, sensibilità economica e capacità di dialogo con imprese, creditori e istituzioni.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

[Corso abilitante – Gestore della crisi d'impresa](#)

[Corso di aggiornamento – Gestore della crisi d'impresa](#)